



Consorzio per la gestione del Monumento Naturale Altopiano di Cariadeghe



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**Piano di Gestione
SIC IT2070018 Altopiano di Cariadeghe**

Approvate con delibera dell'Assemblea del Consorzio n. 4 del 16/09/2010

SOMMARIO

TITOLO I	3
Art. 1 Generalità	3
Art. 1.1 Vincolistica generale	3
Art. 1.2 Modalità procedurali per la Valutazione di incidenza	4
Art. 1.3 Aree di particolare interesse archeologico.....	5
Art. 1.4 Regolamentazione attività antropiche.....	5
Art. 1.5 Regolamentazione accessi e percorribilità.....	7
Art. 1.6 Ricerca scientifica.....	8
Art. 1.7 Attività speleologica	8
Art. 1.8 Attività e visite didattiche.....	9
Art. 1.9 Sanzioni amministrative	9
Art. 1.10 Interventi di sistemazione e ripristino.....	9
Art. 1.11 Scadenza e revisione del piano.....	9
TITOLO II	9
Art. 2 Zona A1: di massimo interesse naturalistico.....	9
Art. 3 Zona A2: di notevole interesse naturalistico	10
Art. 3.1 Valorizzazione Cascina del Comune	10
Art. 3.2 Siti didattici e percorsi tematici	10
Art. 3.3 Infrastrutture e aree attrezzate	10
Art. 3.4 Ripristino e restauro ambientale	10
Art. 4 Zona B: di interesse naturalistico	10
Art. 4.1 Infrastrutture e aree attrezzate	11
Art. 5 Zona C: a prevalente vocazione antropica.....	11
Art. 5.1 Regolamentazione attività antropiche.....	11
Art. 5.2 Ripristino e restauro ambientale	13
Art. 6 Habitat comunitari.....	13
Art. 7 Specie di flora e fauna di interesse comunitario.....	13
Art. 8 Zona Esterna di protezione comunale	14

TITOLO I

Art. 1 Generalità

Il piano di gestione del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) e Monumento naturale «Altopiano di Cariadeghe» individua, nell'ambito del territorio vincolato e nelle aree limitrofe di pertinenza comunale, le zone territoriali da sottoporre a specifica disciplina, in relazione alle peculiarità presenti, gli interventi da realizzare per una gestione mirata alla salvaguardia paesistica e alla conservazione naturalistica di specie e habitat, nonché le modalità di attuazione.

Il SIC e Monumento naturale, istituito sul territorio del Comune di Serle in provincia di Brescia, ha le seguenti finalità:

- a) conservare, anche in funzione dell'uso sociale, le caratteristiche naturali e geomorfologiche dell'Altopiano di Cariadeghe ed in particolare la completa e permanente percettibilità delle forme carsiche;
- b) assicurare la più efficace azione protettiva dell'assetto idrogeologico della zona;
- c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini ricreativi, didattici, scientifici e culturali;
- d) promuovere e valorizzare le attività agro-silvo-pastorali, qualificando le dotazioni agricole e garantendo la continuità del pascolo e della coltivazione del bosco, indispensabili fattori per il mantenimento dei valori ambientali della zona;
- e) tutelare le peculiarità naturali dell'area, che ne hanno determinato l'individuazione come Monumento naturale e Sito di Importanza Comunitaria, ossia garantire la piena funzionalità ecologica degli habitat e la sopravvivenza delle specie animali e vegetali ai quali il sito è dedicato.

Il confine e l'estensione del Monumento naturale e del Sito di Importanza Comunitaria non sono coincidenti.

All'interno del Monumento naturale sono individuate le seguenti zone territoriali, di cui alla Tavola 2 Confini e azzonamento del Piano:

- zona A1: di massimo interesse naturalistico
- zona A2: di notevole interesse naturalistico
- zona B: di interesse naturalistico
- zona C: a prevalente vocazione antropica.

L'istituto del Sito di Importanza Comunitaria non presenta zonizzazioni, ma individua e perimetra i seguenti habitat di interesse comunitario, ai sensi dell'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE:

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 91L0 Carpineti illirici *Erythronio-Carpinion*;
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico.

Art. 1.1 Vincolistica generale

Nelle zone A1, A2 e B, viste la disciplina regionale relativa ai Monumenti naturali (L.R. n. 86/83), la delibera del Consiglio Regionale n. III/2080 del 27/03/1985 di istituzione, la delibera di Giunta Regionale n. 5/23201 del 02/06/1992 di approvazione del precedente piano, è vietato:

- 1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione senza alterazioni di volumi, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;
- 2) realizzare nuovi insediamenti produttivi;
- 3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto stabilito dal piano in funzione delle finalità del sito e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;
- 4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare ed operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;
- 5) coltivare cave o estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;
- 6) attuare interventi che modifichino il regime, la consistenza o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;
- 7) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;
- 8) mutare la destinazione a bosco dei suoli;
- 9) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n.9 e ss.mm.ii.;
- 10) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e ss.mm.ii.;

- 11) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 9 e ss.mm.ii.;
- 12) effettuare utilizzazioni forestali nei soprassuoli a nocciolo, se non nei casi concordati con l'Ente gestore;
- 13) effettuare tagli di piante aventi caratteristiche di monumentalità, riconosciute come tali dall'ente gestore e individuate con proprio atto;
- 14) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;
- 15) disturbare e danneggiare la fauna troglobia, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguita direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzata;
- 16) introdurre specie animali o vegetali estranee e comunque effettuare interventi atti ad alterare l'equilibrio biologico delle specie animali e vegetali;
- 17) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;
- 18) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;
- 19) transitare con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade comunali o vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale, o per le operazioni di manutenzione e gestione del sito;
- 20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;
- 21) prelevare e asportare materiale fossile, minerali o concrezioni anche in grotta (stalattiti, stalagmiti, ecc.) fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;
- 22) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità di tutela del sito;
- 23) raccogliere il terriccio di sottobosco;
- 24) raccogliere lo strame nelle aree boscate, se non preventivamente autorizzati dall'ente gestore;
- 25) accendere fuochi all'aperto al di fuori delle apposite aree attrezzate;
- 26) esercitare il pascolo nelle zone boscate;

27) eseguire la trasformazione delle superficie prative e pascolive, se non per interventi compatibili con il presente piano autorizzati dall'ente gestore.

Nella zona C a prevalente vocazione antropica sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai precedenti punti 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22 e le nuove costruzioni di tipo civile.

Al fine di garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'adeguatezza della sua gestione sul territorio nazionale, il presente piano recepisce come misure di conservazione, i Criteri minimi uniformi per le Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui al D.M. 17/10/2007 e s.m.i. e relativi recepimenti regionali.

Art. 1.2 Modalità procedurali per la Valutazione di incidenza

La Valutazione di Incidenza rappresenta una procedura di analisi preventiva cui sottoporre interventi e piani per verificare gli effetti, diretti e indiretti, che potrebbero avere sulla conservazione degli habitat e delle specie per cui i siti di Rete Natura 2000 sono stati istituiti.

A livello regionale le modalità procedurali per l'applicazione della Valutazione d'Incidenza sono stabilite dalla D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106 e ss.mm.ii..

La Valutazione di Incidenza si applica agli interventi e ai piani, non direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie, che si ritiene possano avere incidenze significative sulla conservazione degli stessi, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, siano essi ricompresi all'interno o esterni ai siti.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6 dell'allegato C della D.G.R. n. 7/14106/2003 sono esclusi dalla procedura di Valutazione d'Incidenza gli interventi di sole opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria e/o di superficie e/o modifiche di sagoma, a condizione che il soggetto proponente o il tecnico incaricato dichiarino che gli interventi proposti non abbiano, né singolarmente né congiuntamente ad altri, incidenze significative sul SIC.

In base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 8/3798 del 13/12/2006, di modifica della D.G.R. n. 7/14106/2003, l'ente gestore ha definito con proprio atto i criteri per l'applicazione della procedura semplificata di Valutazione di Incidenza, per interventi di limitata entità.

La Valutazione di Incidenza viene espressa direttamente dall'ente gestore nel caso di interventi, dalla Provincia territorialmente competente o dalla Regione, previo parere obbligatorio dell'ente gestore, nel caso di piani o loro varianti.

Art. 1.3 Aree di particolare interesse archeologico

Nella Tavola 11 Peculiarità sono indicate le aree di interesse archeologico, tratte dalla Carta archeologica della Lombardia e perimetrate secondo parere della Soprintendenza archeologica di Brescia. In tali aree, qualsiasi attività di scavo, anche se solo superficiale, è subordinata al parere della Soprintendenza ai beni archeologici e all'autorizzazione dell'ente gestore. Tale parere dovrà essere richiesto tramite l'ente gestore dell'area protetta.

Art. 1.4 Regolamentazione attività antropiche

Le attività consentite nel Monumento naturale e SIC sono le utilizzazioni forestali, il pascolo, la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei frutti del sottobosco, le normali attività agricole attualmente già esercitate, quali la falciatura dell'erba, la coltivazione della frutta, degli ortaggi ecc., l'attività di caccia, la ricerca scientifica, l'attività speleologica e le attività didattico-ricreative, nei limiti delle leggi vigenti e delle indicazioni contenute del presente piano. Per quanto riguarda la raccolta dei funghi epigei ed ipogei e dei frutti del sottobosco, in relazione a particolari condizioni ecologiche dell'ecosistema forestale, è data facoltà all'ente gestore di porre ulteriori limitazioni attraverso appositi regolamenti.

Regolamentazione del pascolo

- 1) Il pascolo può essere esercitato nelle aree non boscate, in forma controllata.
- 2) Il pascolo può essere esercitato anche su aree prative riconosciute come habitat, a seguito di valutazione da parte dell'ente gestore del carico di bestiame sostenibile.
- 3) Nel caso in cui, per siccità o carenza di foraggio, sia necessario ricorrere al pascolo nelle radure del bosco, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'ente gestore e dall'ente forestale competente e non potrà comunque interessare aree boscate riconosciute come habitat di interesse comunitario.

Regolamentazione delle attività selvi-colturali

- 1) La gestione selvicolturale è finalizzata a mantenere i popolamenti forestali in condizioni

strutturali e funzionali ottimali, favorendo la conservazione degli habitat presenti, la diversificazione floristica, l'incremento di biomassa, la presenza, diffusione e rinnovazione delle specie autoctone.

- 2) Il taglio di piante singole e di filari, il taglio colturale e le attività selvicolturali su siepi e in bosco sono consentite, in conformità alla normativa e alla pianificazione forestale vigente, previa autorizzazione dell'ente gestore del Monumento naturale e SIC e dell'ente forestale competente.
- 3) Tutte le utilizzazioni forestali, sia nei boschi comunali che in quelli privati, comprese le utilizzazioni per uso civico, dovranno essere attuate nel rispetto del R.R. 20 luglio 2007 n.5 e ss.mm.ii., secondo gli orientamenti contenuti nel presente piano e negli strumenti di pianificazione forestale sovraordinati che abbiano ottenuto Valutazione di Incidenza positiva, in particolare per gli interventi che dovessero interessare gli habitat di cui al Titolo II art. 6 delle presenti Norme di attuazione.
- 4) Fino all'approvazione del piano di indirizzo forestale e del piano di assestamento forestale, i tagli e le attività selvicolturali nei boschi del SIC non sono soggetti a valutazione di incidenza se condotti nel rispetto delle prescrizioni tecniche provvisorie di cui all'art. 48 del R.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii..
- 5) Nei boschi cedui i turni di taglio non dovranno essere inferiori a 25 anni.
- 6) Il numero delle matricine da riservare ad ettaro nei futuri tagli, sarà di almeno 250 nei boschi in discrete e buone condizioni ed almeno 350 in quelli più degradati; sarà da considerare il rilascio delle matricine a gruppi per non ridurre la capacità pollonifera dei popolamenti.
- 7) Le matricine dovranno essere scelte non solo tra le piante nate da seme ma anche tra i polloni, purché siano di buon sviluppo e portamento. Sono da evitare peraltro soggetti filati che non sarebbero in grado di sopportare il repentino diradamento.
- 8) Vanno conservate tutte le matricine dei turni precedenti fino a che abbiano raggiunto un'età pari ad almeno quattro volte il turno minimo, con obbligo di scelta tra queste per individuare gli alberi destinati all'invecchiamento indefinito.
- 9) Nei cedui da sottoporre a taglio:
 - non potranno essere effettuati tagli su superfici accorpate superiori a 1 ettaro;
 - la distanza minima tra due superfici di taglio dovrà essere pari a 30 metri;

- due tagli successivi tra aree contigue non potranno essere realizzati prima che siano trascorsi almeno 3 anni dall'ultimo taglio;
 - nelle situazioni più degradate e primitive dovrà essere previsto l'abbandono colturale.
- 10) Nei consorzi dove le condizioni stazionali lo permettono è prevista la conversione ad alto fusto.
 - 11) Nelle restanti situazioni è previsto di:
 - regolamentare o sospendere le utilizzazioni o effettuare al massimo limitati tagli a buche, nei pressi di piante da seme delle specie da favorire (faggio, acero di monte, frassino maggiore, cerro ecc...);
 - limitare il taglio nelle aree con abbondante roccia affiorante.
 - 12) In tutti i boschi è obbligatorio rilasciare almeno un albero ogni 5.000 mq, o loro frazione, da destinare all'invecchiamento indefinito, scelti tra i soggetti dominanti di maggior diametro, di specie autoctone, da conteggiare nel novero delle matricine e delle riserve.
 - 13) E' obbligatorio il rilascio, salvo i casi di lotta fitosanitaria obbligatoria, di alberi morti in piedi o a terra, in numero di almeno uno ogni 1000 mq o loro frazione.
 - 14) E' obbligatorio il rilascio degli alberi, anche morti, che presentino evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso in cui il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità, comunque previa autorizzazione dell'ente gestore.
 - 15) E' obbligatorio, durante le attività selvicolturali, evitare il danneggiamento delle tane della fauna selvatica, dei corsi d'acqua, delle zone umide e della flora erbacea nemorale protetta.
 - 16) E' obbligatorio il rilascio delle specie arboree o arbustive considerate rare o sporadiche in base agli elenchi predisposti dalla Giunta regionale in attuazione della legge regionale 31 marzo 2008, n. 10, quando presenti in quantità inferiore a due piante ogni mille metri quadrati.
 - 17) E' obbligatorio contrastare la diffusione delle specie esotiche a carattere infestante di cui agli artt. 30 e 52 del R.R. n. 5/2007 e ss.mm.ii., in occasione di ogni taglio selvicolturale.
 - 18) Le richieste relative agli usi civici potranno essere soddisfatte facendo ricorso ad adeguati criteri di selvicoltura naturalistica che indirizzino il bosco verso forme a maggiore naturalità:
 - non dovrà essere interrotta la continuità del bosco con ampie tagliate;
 - tra una tagliata e l'altra ci dovrà essere una fascia e macchie con la funzione di corridoio ecologico;
 - dovrà essere conservata la rinnovazione gamica e agamica del soprassuolo;
 - dovrà essere prevista un'organizzazione razionale della viabilità d'accesso, limitando aree scoperte troppo ampie.
 - 19) Le piante di faggio, di carpino bianco, di castagno, di cerro, di rovere aventi caratteristiche di monumentalità dovranno comunque essere preservate.
 - 20) Sono individuate e censite come piante monumentali le piante incluse nell'Elenco delle piante monumentali dell'Altopiano di Cariadeghe, approvato dall'ente gestore con proprio atto e riportate in Tavola 8. Le piante incluse nell'elenco dovranno essere destinate all'invecchiamento indefinito. Ne è vietato il taglio, se non per motivi di pubblica sicurezza, comprovati da dichiarazione rilasciata da professionista competente abilitato.
 - 21) Solo in caso di documentata necessità, sarà possibile creare percorsi di servizio o piste di esbosco esclusivamente per le attività selvicolturali e antincendio, compatibili e integrate con il contesto naturale, previa comunicazione all'ente forestale e autorizzazione dell'ente gestore.
 - 22) Limitatamente alle aree agricole in azzonamento C a prevalente vocazione antropica al solo scopo di favorire l'azione di conservazione e manutenzione del patrimonio paesistico e ambientale (boschi, siepi, prati) è data facoltà ai soggetti titolari di proprietà completamente libere da qualsiasi manufatto edilizio, previo smantellamento di qualsiasi altra presenza incongrua, e superiori a mq. 3000, attraverso richiesta con DIA e parere vincolante dell'Ente gestore, di realizzare un ricovero attrezzi temporaneo, removibile della superficie coperta massima di mq 10 (di cui almeno 4 a portico), a patto che non costituisca minaccia di compromissione di habitat. Il manufatto dovrà essere realizzato in legno, con tetto a falde di altezza media inferiore a m 2.10, e copertura in scandole di legno; la sua permanenza sul fondo, subordinata al comprovato impiego del manufatto per gli scopi di cui sopra, alla manutenzione in buono stato dello stesso e delle condizioni paesistiche-ambientali del lotto, verrà rinnovata di anno in anno a cura del titolare, con diritto dell'Ente di revoca immediata, qualora le suddette condizioni non continuino a sussistere.

Regolamentazione delle attività agricole e zootecniche

- 1) L'attività agricola deve essere esercitata nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento al Codice di Buone Pratiche Agricole (DM 19/04/1999).
- 2) L'attività agricola deve essere condotta conciliando le esigenze della produttività aziendale con la conservazione degli equilibri degli ecosistemi naturali.
- 3) L'accumulo, la maturazione e lo stoccaggio dei reflui zootecnici solidi e liquidi deve avvenire su platee o vasche impermeabili di stoccaggio, protette dalle acque meteoriche, per evitare apporti di acqua piovana e conseguente dilavamento, e dotate di tutti i necessari presidi prescritti dalla normativa vigente.
- 4) E' vietato il deposito permanente di letame sui terreni se non per le pratiche di spandimento e limitatamente alla durata delle pratiche stesse, stabilita dalla normativa vigente in un massimo di tre mesi.
- 5) Coloro che detengono un allevamento zootecnico e che non hanno terreni in conduzione diretta sufficienti a sostenere il carico di azoto prodotto nel proprio allevamento, dovranno sottoscrivere un contratto di valorizzazione dei reflui con agricoltori che abbiano, esclusivamente nel territorio del Comune di Serle e/o dei Comuni confinanti, terreni in grado di sopportare un carico di azoto organico, così come previsto dalla normativa in merito a coltura, carico massimo e pendenza.
- 6) L'ente gestore incentiva e favorisce l'adeguamento delle strutture e delle soluzioni di cui ai precedenti commi.
- 7) La trasformazione e conversione di prati e pascoli può essere consentita, previo parere dell'ente gestore e valutazione d'incidenza positiva, che accerti la non compromissione di habitat di interesse comunitario.

Regolamentazione dell'attività venatoria

- 1) Il rilascio di specie animali, le attività di addestramento cani e le relative manifestazioni devono essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore e sottoposte ad eventuale valutazione d'incidenza, per definirne localizzazione, tempistiche e modalità.
- 2) Nel rispetto del precedente art. 1.2, comma 16, i rilasci di fauna devono prevedere l'impiego di specie animali autoctone, appartenenti ai naturali popolamenti locali, di provenienza geografica e stato sanitario certificato.

Art. 1.5 Regolamentazione accessi e percorribilità

(Tavola 12 Accessi e percorribilità)

Considerata l'assoluta non congruenza fra traffico carrabile e finalità del Monumento naturale e SIC, l'accesso motorizzato all'area protetta è così regolamentato:

- a) è vietato per le strade contrassegnate dall'apposita cartellonistica stradale di divieto;
- b) viene consentito solamente per esigenze connesse all'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, per l'esecuzione di opere programmate dall'ente gestore, per l'accesso ad abitazioni o edifici rurali isolati, per attività di protezione civile, per l'esercizio dell'attività venatoria presso gli appostamenti fissi e per coloro che ne facessero richiesta, previa autorizzazione dell'ente gestore;
- c) viene ammesso solamente come transito per le strade contrassegnate dall'apposita cartellonistica stradale.

Il presente piano prevede la predisposizione di n. 3 ingressi pedonali, di cui due preferenziali in località Ruchi e Alpini e il terzo in località Valpiana, intesi come porte di accesso all'ambiente naturalistico tutelato, e ne individua l'ubicazione sulla carta di piano (Tavola 12 Accessi e percorribilità). Ciascun ingresso, caratterizzato dalla collocazione di un manufatto simbolico, potrà essere corredato da:

- a) segnaletica adeguata di tipo didattico, pianta del sito, carta della rete sentieristica pedonale e vincolistica;
- b) cestini per rifiuti, panche in legno coperte per la sosta.

Per quanto riguarda i percorsi pedonali, la Tavola 12 Accessi e percorribilità individua i sentieri presenti nell'area protetta, che necessitano di ordinaria e straordinaria manutenzione, così pure di allestimenti didattici tematici:

- sentiero S1 - Parcheggio Alpini - *Monte Ucia*;
- sentiero S2 - Ruer del Colomb - *Cascina del Comune*;
- sentiero S3 - Cascina del Comune - *Monte Ucia*;
- sentiero S4 - Parcheggio San Bartolomeo - *Monte Ucia*;
- sentiero S5 - Canal del Luf - *Cava dismessa*;
- sentiero S6 - Parcheggio San Bartolomeo - *Cascina del Comune*;
- sentiero S7 - dal Parcheggio Fanti - *Santuario di San Bartolomeo*;
- sentiero degli Omber (sentiero tematico) - Faggio della Madonnina - *Cascina del Comune*;
- strada centrale di servizio, posta in senso Est-Ovest;
- strada di collegamento alla cascina del Comune.

E' individuato inoltre un breve tratto di circa 100 m, da realizzare ex novo per dare continuità alla rete degli itinerari esistenti.

Tali sentieri saranno percorribili solo dai mezzi autorizzati e dovranno essere soggetti alla regimazione del deflusso delle acque, al consolidamento della sede nei tratti maggiormente danneggiati dall'erosione e dal ristagno delle acque, escludendo qualsiasi forma di ampliamento del sedime.

Art. 1.6 Ricerca scientifica

Regolamento delle attività di ricerca scientifica

L'ente gestore del sito promuove la ricerca scientifica all'interno del territorio tutelato.

- 1) L'osservazione scientifica è libera.
- 2) Le ricerche scientifiche che non prevedano danneggiamenti, asportazioni e modifica di materiali sono sempre ammesse.
- 3) Rientrano nelle attività di ricerca: l'applicazione in prima persona di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori, il coinvolgimento di terzi sotto la responsabilità di un ricercatore (ad esempio per tesi di laurea).
- 4) È da considerare ricercatore chiunque sia ufficialmente inserito nell'organico di un ente istituzionalmente dedito alla ricerca scientifica e che in esso svolga mansioni che possono definirsi di ricerca; è altresì da considerare ricercatore qualsiasi altra persona presentata da un ente di ricerca.
- 5) Il ricercatore che intenda svolgere attività di ricerca è tenuto a farne richiesta all'ente gestore precisando in un apposito documento: scopo della ricerca, descrizione delle attività di campagna, indicazione qualitativa e quantitativa dell'eventuale materiale prelevato in natura, precauzioni previste per ridurre al minimo gli impatti, calendario di massima, elenco e qualifica del personale coinvolto.
- 6) L'autorizzazione a svolgere attività di ricerca è rilasciata dall'ente gestore, che ha facoltà di sospendere l'autorizzazione o di revocarla qualora il ricercatore non attui le precauzioni prescritte o violi le norme in vigore nel SIC per le quali non sia prevista deroga nell'autorizzazione.
- 7) L'ente gestore valuta le proposte di ricerca pervenute, stabilendo, qualora si verificino sovrapposizioni di temi o di calendario, le misure più opportune.
- 8) I campioni prelevati su autorizzazione, ove per necessità di ricerca non siano destinati a distruzione, devono essere depositati presso la

direzione del MN e SIC oppure presso una struttura museale, informando di ciò l'ente gestore.

- 9) A ricerca compiuta i risultati delle indagini, devono essere trasmessi all'ente gestore. Dopo la pubblicazione dei lavori, l'ente gestore potrà usare in parte o anche completamente il materiale edito per fini didattici, con il solo obbligo di citarne la fonte e l'autore.

Art. 1.7 Attività speleologica

- 1) Premessa l'importanza dell'attività speleologica, al fine del continuo aggiornamento delle conoscenze dei fenomeni carsici profondi dell'Altopiano di Cariadeghe, l'ente gestore opera per la promozione e la qualificazione di tale attività all'interno del territorio tutelato.
- 2) L'attività speleologica è consentita previa autorizzazione dell'ente gestore, nel rispetto delle norme che regolano la tutela ambientale del SIC e del "Regolamento per la conservazione del patrimonio carsico e dell'attività speleologica nel Monumento naturale Altopiano di Cariadeghe" approvato dall'ente gestore con proprio atto.
- 3) Allo scopo di promuovere l'attività speleologica l'ente gestore si avvale della collaborazione di organismi speleologici organizzati.
- 4) Per il raggiungimento delle finalità dell'attività speleologica, in coerenza con gli obiettivi di tutela e di valorizzazione del SIC, tale attività dovrà essere controllata e coordinata. Punto di riferimento dell'ente gestore per tale controllo e coordinamento sono i gruppi e le associazioni di cui al precedente comma 3, secondo modalità indicate da un'apposita convenzione sottoscritta.
- 5) La convenzione per la regolamentazione dell'attività speleologica tra ente gestore ed organismi speleologici verrà stipulata annualmente e si prevede rinnovabile. Essa dovrà indicare:
 - a. un soggetto rappresentante dei gruppi e delle associazioni speleologiche che intendono collaborare con l'ente gestore: ad esso competerà l'espressione di un parere sulle richieste di speleologi, singoli o gruppi, che vorranno svolgere attività speleologica nel territorio del SIC; l'ente gestore si avvarrà di tale parere per il rilascio dell'autorizzazione a svolgere attività speleologica;
 - b. le procedure ed i tempi per l'espressione di tale parere;
 - c. le modalità per la collaborazione in attività divulgative e documentative;

d. le modalità per la conservazione dei materiali prelevati o rinvenuti in grotta, fatte salve le norme vigenti in materia.

- 6) I risultati di escursioni, indagini, rilievi, condotti nelle cavità, così come eventuali campioni o resti prelevati su autorizzazione, devono essere trasmessi all'ente gestore, che ne disporrà per finalità gestionali.
- 7) Negli ambienti di grotta e nelle cavità carsiche è vietato abbandonare rifiuti, accendere fuochi o fiamme libere, utilizzare lampade a carburo.

Art. 1.8 Attività e visite didattiche

- 1) La fruizione dell'area protetta è libera; l'organizzazione, da parte di terzi, di attività didattiche e di accompagnamento a pagamento, è consentita previa autorizzazione dell'Ente gestore.
- 2) Le visite sono consentite per la durata dell'intero anno, tutti i giorni, compatibilmente alle attività di manutenzione svolte nell'area protetta e con esclusione dei giorni in cui sono consentite le attività venatorie. I visitatori o i gruppi di visitatori, fino ad un massimo di persone ritenuto opportuno secondo valutazioni che verranno fatte di volta in volta a seconda dei casi, possono essere accompagnati da personale abilitato dall'ente gestore dell'area protetta.
- 3) I gruppi di visitatori che desiderano essere accompagnati sono tenuti a prenotarsi presso la direzione dell'ente gestore, o tramite soggetto dalla stessa autorizzato, in tempo utile (minimo una settimana) per consentire l'organizzazione del servizio.
- 4) Durante la visita devono essere rispettate le norme e i regolamenti in vigore nel SIC e Monumento naturale, nel rispetto dell'uso delle strutture e delle attrezzature; in caso di infrazione, il responsabile, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste, potrà essere allontanato dall'area protetta.
- 5) L'ente gestore, direttamente o tramite idoneo soggetto convenzionato, promuove attività e visite didattiche, mettendo a disposizione l'edificio della Cascina del Comune e la relativa dotazione di attrezzature, nonché altri siti didattici che verranno nel tempo progettati e realizzati all'uopo.
- 6) L'ente gestore ha la facoltà di sospendere le visite per motivi di sicurezza.

Art. 1.9 Sanzioni amministrative

Il mancato rispetto della normativa vigente all'interno del monumento naturale e del SIC,

comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale n. 86 del 30 novembre 1983 e ss.mm.ii., con particolare riferimento agli articoli 26, 27, 28, 29, 30, 31 del titolo III, e delle leggi statali in materia.

Art. 1.10 Interventi di sistemazione e ripristino

Sarà cura dell'ente gestore provvedere a interventi manutentivi e di ripristino riguardanti:

- sentieri e strade;
- zone pascolive degradate in cui gli interventi di recupero dovranno essere compatibili con gli indirizzi di gestione degli habitat di interesse comunitario;
- aree a forte concentrazione di doline, nelle quali l'ente gestore del SIC provvederà, direttamente o indirettamente, tramite accordo con i proprietari o con le associazioni che si proporranno come volontarie, alla rimozione di oggetti o manufatti turbativi del quadro paesistico, come recinzioni improprie, carcasse di automobili, bossoli, rifiuti e altro materiale abbandonato;
- potatura di risanamento degli alberi di interesse monumentale;
- manutenzione delle pozze esistenti e realizzazione di quelle in previsione (Tavola 13 Localizzazione delle azioni).

Art. 1.11 Scadenza e revisione del piano

Il piano è da intendersi vigente per un periodo di anni 10 (dieci) a partire dall'approvazione da parte della giunta regionale.

Sarà cura dell'ente gestore provvedere, alla scadenza di tale periodo, all'aggiornamento e alla revisione successiva, oltre all'espletamento delle procedure per la futura nuova approvazione.

TITOLO II

Art. 2 Zona A1: di massimo interesse naturalistico

(Tavola 2 Confini e azionamento)

Definizione e descrizione: aree in condizione di buon equilibrio ecologico, caratterizzate da fattori di unicità naturalistica, geomorfologica, floristico-vegetazionale, avifaunistica, compresenti ad un grado molto elevato di concentrazione.

Finalità ed indirizzi: tutela, conservazione assoluta e miglioramento dell'equilibrio ecologico. Tale tutela crea i presupposti per una fruizione «limitata e orientata didatticamente e scientificamente». Pertanto, data la grande rilevanza

conservazionistica, dovrà essere disincentivata, in tale area, una fruizione connessa ad attività puramente ricreative e di tempo libero, e favorita al contrario la divulgazione e la conoscenza dei fenomeni della natura.

Prescrizioni:

all'interno di detta zona valgono i divieti di cui al titolo I e inoltre:

- 1) la percorribilità fuori dai sentieri individuati, è consentita solo per lo svolgimento delle attività di ricerca scientifica e per le attività selvicolturali agli aventi diritto;
- 2) lungo i tracciati dei sentieri non sono ammesse soste prolungate.

Art. 3 Zona A2: di notevole interesse naturalistico

(Tavola 2 Confini e azionamento)

Definizione e descrizione: aree in condizione di buon equilibrio ecologico dove sono compresenti fattori di rarità geomorfologica in forme non concentrate ma con alcune soluzioni di continuità, unitamente a forme fisiche derivate dalle attività di antropizzazione culturale e alla grande estensione del bosco di latifoglie.

Finalità ed indirizzi: in queste aree è possibile ipotizzare la presenza umana sia in funzione di promozione culturale del tempo libero, sia in funzione escursionistica o di trekking, oltre alle normali e ormai consolidate attività agro-silvo-pastorali.

Prescrizioni:

all'interno di detta zona valgono i divieti di cui al titolo I e inoltre:

- 1) l'escursionismo può avvenire liberamente anche al di fuori dei tracciati esistenti;
- 2) la sosta per attività di riposo, di ristoro o di picnic potrà avvenire esclusivamente nelle aree appositamente attrezzate, senza comunque accensione di fuochi.

Art. 3.1 Valorizzazione Cascina del Comune

L'edificio conosciuto toponomasticamente come «Cascina del Comune», per il suo significato strategico sul piano localizzativo, per il suo valore testimoniale, e per la stretta consonanza tra manufatto e sito di contorno, è stata oggetto di uno specifico piano di sviluppo. Tale piano, esteso alle aree adiacenti, indispensabile per il mantenimento della riconoscibilità del bene, rappresenta uno strumento importante e il fulcro per una valorizzazione didattico-fruitiva dell'area protetta. Tale piano prevede, per documentate esigenze di

funzionalità, adeguamento igienico e tecnologico, la possibilità di un ampliamento una tantum pari al 20% della SLP purchè in assonanza tipologica e materica con il manufatto esistente.

Allestita con appositi arredi e strumentazioni, costituisce base d'appoggio per attività di didattica ambientale, ricerca scientifica e iniziative di valorizzazione ambientale. Potranno essere previste una o più convenzioni con soggetti opportunamente autorizzati che ne garantiscano l'ideale utilizzo per gli scopi suddetti.

Art. 3.2 Siti didattici e percorsi tematici

Nel territorio del SIC è prevista la predisposizione di siti didattici e percorsi tematici con la finalità di qualificare l'offerta didattico-turistica e nel contempo orientare il flusso di visitatori su percorsi e verso luoghi prestabiliti, in cui possano essere efficacemente valorizzati gli spunti tematici che il territorio suggerisce.

Art. 3.3 Infrastrutture e aree attrezzate

La Tavola 12 Accessi e percorribilità individua una serie di infrastrutture di supporto alla fruizione dell'area protetta che dovranno essere mantenute nel rispetto dei valori ambientali e paesistici dell'area. In particolare:

- aree attrezzate di sosta con arredo elementare in legno;
- area attrezzata di sosta con punto fuoco circoscritto da apposito manufatto;
- siti didattici;
- parcheggi;
- sentieri.

Art. 3.4 Ripristino e restauro ambientale

Ai fini di un inserimento paesistico delle aree di cava dismesse presenti in località "Colme" e "Caali del Canal del Luf", dovranno essere redatti adeguati progetti di recupero ambientale, volti al ripristino e al restauro di tali ambienti degradati, con destinazione naturalistica e didattico-fruitiva.

Art. 4 Zona B: di interesse naturalistico

(Tavola 2 Confini e azionamento)

Definizione e descrizione: area geomorfologicamente di buon interesse in quanto integralmente costituita da un rilievo carsico residuale, il Monte San Bartolomeo.

L'immagine paesistica prevalente è quella del bosco ceduo, all'interno del quale assume rilevanza la presenza di faggi secolari.

Finalità ed indirizzi: in quest'area è possibile ipotizzare la presenza umana, oltre che per le ordinarie attività selvicolturali, anche in funzione escursionistica con orientamento ricreativo e culturale, da svolgere esclusivamente sulla sommità del monte San Bartolomeo, già predisposta per tale funzione. Infatti la presenza in sommità del monastero di San Bartolomeo, ne fa un polo ideale di riferimento per le popolazioni locali, caratterizzando maggiormente tale funzione.

L'area offrirà comunque una generale fruizione pedonale, con possibilità di avvicinamento attraverso la strada per Valpiana che rimane aperta al traffico di transito. Lo stazionamento degli autoveicoli al piede del monte, è possibile in virtù di un parcheggio attrezzato (Tavola 12 Accessi e percorribilità).

Prescrizioni:

all'interno di detta zona valgono i divieti di cui al titolo I e inoltre:

- 1) l'intera zona deve intendersi pedonalizzata, compresa la strada di accesso al santuario di S. Bartolomeo. Il tratto di strada che dal fondo valle conduce alla sommità del monte, pur trattandosi di strada comunale, è interclusa al traffico veicolare ordinario;
- 2) è consentito il transito veicolare sulla strada comunale per Val Piana, durante tutti i giorni dell'anno, senza possibilità di sosta al di fuori dei parcheggi esistenti;
- 3) sono consentite le tradizionali manifestazioni previa comunicazione e autorizzazione dell'ente gestore;
- 4) durante tutto l'anno è possibile l'escursionismo in ogni parte dell'area a condizione che le soste prolungate per ristoro e riposo avvengano nelle previste zone attrezzate, anche con possibilità di accensione di fuochi, secondo quanto indicato nella Tavola 12 Accessi e percorribilità.

Art. 4.1 Infrastrutture e aree attrezzate

La Tavola 12 Accessi e percorribilità individua una serie di infrastrutture di supporto alla fruizione dell'area protetta, che dovranno essere mantenute e in parte realizzate, nel rispetto dei valori ambientali e paesistici dell'area. In particolare:

- siti didattici e sentieri tematici con relativa segnaletica e cartellonistica;
- parcheggi localizzati lungo la strada che porta al bivio per Val Piana;
- parcheggio localizzato al piede della salita per il monastero di S. Bartolomeo;
- aree attrezzate di sosta;

- aree attrezzate di sosta con punto fuoco circoscritto da apposito manufatto.

Art. 5 Zona C: a prevalente vocazione antropica

Definizione e descrizione: l'area pur significativa sotto il profilo naturalistico, geomorfologico, vegetazionale e avifaunistico, deve la sua classificazione al riconoscimento della presenza diffusa di componenti antropiche ormai storicizzate. Tali componenti in parte discendono dalle forme insediative legate all'antropizzazione culturale, in parte sono costituite da una casuale presenza di recenti seconde case per uso stagionale e di fine settimana che intaccano l'unitarietà del quadro paesistico d'insieme.

Finalità ed indirizzi: la disciplina per tale zona è mirata alla conservazione e alla valorizzazione delle attività agricole e selvicolturali attualmente presenti, considerate indispensabili al mantenimento della riconoscibilità e della vocazione dei luoghi ed inoltre al contenimento delle pressioni antropiche estranee alle attività agricole produttive. Particolare attenzione è posta alla conservazione di un buon livello ecologico generale, per quanto attiene la disciplina degli scarichi e dello smaltimento rifiuti, nonché ad alcune operazioni volte al miglioramento delle qualità estetiche e percettive dei singoli manufatti, nel quadro paesistico d'insieme.

Prescrizioni:

- 1) all'interno dell'area valgono i vincoli di cui al titolo I e inoltre quanto contenuto nei successivi articoli 5.1 e 5.2;
- 2) con riferimento all'art.27 comma 4 del D.Lgs. 152/99 e all'art. 8 della D.G.R. n.VII/20395 del 07/02/2005, dovrà essere previsto l'adeguamento degli scarichi degli insediamenti isolati e la depurazione degli stessi con trattamenti appropriati, possibilmente tramite tecnologie di depurazione naturale, purché progettati da tecnici abilitati, realizzati da ditte specializzate e soggetti ad opportuna gestione e manutenzione.

Art. 5.1 Regolamentazione attività antropiche

- 1) Oltre alle attività antropiche consentite nelle zone A1, A2 e B del Monumento naturale, sarà possibile, da parte dell'ente gestore, autorizzare, *una tantum*, ampliamenti per gli insediamenti agricoli preesistenti o per le attività agrituristiche, per un massimo del 20% della Superficie Lorda di Pavimento (SLP come definita dal PGT), a seguito di documentate necessità aziendali. Sarà inoltre possibile la creazione di stalle o fienili, ex novo, che risultino

comunque integrativi a quelli di attività agricole già esistenti e a seguito di piano aziendale volto a dimostrarne la necessità, in relazione alle superfici agricole impegnate all'interno dell'area protetta, alle capacità foraggiere dell'azienda, alla consistenza volumetrica dei fabbricati esistenti e al numero di capi in proprietà.

- 2) Per tutti gli edifici destinati a residenza, indipendentemente dalla natura stabile (abitazione principale) o temporanea (casa di vacanza) della stessa, vale la possibilità di effettuare interventi riconducibili alla manutenzione ordinaria e straordinaria, all'adeguamento antisismico, al restauro o alla ristrutturazione senza alterazioni di volumi, alla modifica del sedime originario in caso di demolizione e ricostruzione. Quest'ultimo caso, applicabile laddove esistano gravi impedimenti di ordine statico alla conservazione degli apparati murari originari e al loro consolidamento, dovrà essere concordato con l'amministrazione comunale e avallato dal parere vincolante del Consorzio di Gestione. Per prescrizioni più precise si rimanda alle schede redatte per i singoli edifici, contenute nell'Allegato E al presente Piano.
- 3) Salvo alcune eccezioni dettate dal pregio o dalla natura dell'immobile o anche dalla geometria del lotto, come meglio specificato nelle schede di cui all'Allegato E, è concessa *una tantum* la possibilità di realizzare uno spazio accessorio di servizio alle abitazioni in misura del 20 % dell'attuale SLP, comunque mai oltre i 15 mq di SLP (come definita dal PGT), a condizione che sia addossato all'edificio principale, non abbia altezza media della falda, tassativamente inclinata, superiore a m 2,50 all'intradosso dei travetti della copertura e sia aperto almeno su due lati. Tale struttura è incrementabile di ulteriori 2 mq qualora venga utilizzata per accogliere cisterne di raccolta d'acqua fuori terra. Non è vietata la realizzazione di cisterne interrate, purchè in prossimità dell'edificio. In sede di rilascio autorizzativo, sarà esplicitato l'obbligo di smantellamento di qualsiasi altra presenza incongrua insistente sul fondo.
- 4) Per uso familiare è concessa ai privati che ne facciano richiesta, a titolo oneroso finalizzato al mantenimento di un'ippovia interna al Monumento naturale, la realizzazione di un ricovero delle dimensioni massime di 25 mq, per non più di due equini. Tale manufatto ligneo, realizzato con pali, falde rivestite in scandole e doghe di tamponamento in legno, risponderà a quanto prescritto dal Codice per la Tutela e la gestione degli Equidi, insisterà su un lotto minimo e condizionato, anche derivante dalla sommatoria di più lotti, purché contigui e connessi, di 7.500 mq, quale superficie ritenuta necessaria dall'Ente Gestore al mantenimento e allo smaltimento delle deiezioni dei capi.
- 5) In occasione di richieste autorizzative, è imposto l'adeguamento igienico-sanitario degli edifici di proprietà, con installazione di fosse settiche tipo Imhoff o la realizzazione di impianti di fitodepurazione, adeguatamente progettati.
- 6) Le recinzioni da eseguire, consentite esclusivamente per le pertinenze delle abitazioni, dovranno prevedere la messa a dimora di siepi con impiego di specie autoctone, variamente mixate, poste a schermatura di un'eventuale rete antintrusione (con maglia di ampiezza minima pari a 15 cm per non ostacolare il passaggio della fauna selvatica, comunque priva di zoccolo in calcestruzzo) o di una staccionata in legno con gamma di colori naturali. Per le aree a pascolo è consentito l'impiego delle sole recinzioni mobili realizzate con semplice infissione al suolo di picchetti temporanei in legno naturale o altro materiale e filo, banda o rete elettrificabile (recinzioni mobili elettrificabili), messe in opera per la salvaguardia di colture o allevamenti, con la rimozione integrale ed immediata della stessa al termine del periodo di pascolo.
- 7) Ad eccezione che in presenza di comprovate esigenze e positive ricadute sulla conservazione attiva del patrimonio paesistico dell'Altopiano, non sono consentiti cambi d'uso che comportino un incremento della pressione insediativa; non sono mai ammessi frazionamenti degli immobili esistenti che generino unità residenziali di Superficie Utile (come definita dal PGT) inferiori a 65 mq.
- 8) Per favorire la fruizione percettiva dalla viabilità principale, si richiede che per la realizzazione di qualsiasi struttura a supporto dell'attività agricola, la distanza di quest'ultima dalle aste viarie sia di volta in volta valutata come quella a minor impatto visivo, funzionale ed ecologico, attraverso prove di fotoinserimento, raccomandando sempre la schermatura con materiale arbustivo e arboreo.
- 9) Per esercitare un controllo sulle presenze edilizie insistenti sull'Altopiano, l'Amministrazione Comunale procederà ad una verifica sistematica delle consistenze, sulla base della Carta catastale allegata (Tavola 4), verificando la conformità

degli immobili con i titoli autorizzativi e i dati catastali disponibili.

Art. 5.2 Ripristino e restauro ambientale

Il consorzio di gestione del Monumento naturale e del SIC provvederà direttamente o indirettamente, tramite accordo con i proprietari o con le associazioni che si propongano come volontarie:

- a) alla conservazione e miglioramento degli habitat di interesse comunitario e conservazionistico, nonché alla tutela delle specie di interesse comunitario e conservazionistico e dei loro habitat;
- b) alla rimozione di oggetti o manufatti turbativi nel quadro paesistico come recinzioni improprie, carcasse di automobili, bossoli, rifiuti e altro materiale abbandonato, ecc.;
- c) al ripristino della vegetazione eventualmente manomessa da ignoti, alla ricostituzione dell'aspetto originario, non degradato, dei luoghi;
- d) alla manutenzione e alla sistemazione di strade di servizio interne; in particolare alcuni interventi di manutenzione straordinaria si renderanno necessari per regimare il deflusso delle acque e consolidare le sedi stradali nei tratti maggiormente danneggiati dall'erosione e dal ristagno delle acque;
- e) alla realizzazione di schermature con vegetazione autoctona adatta, di edifici moderni e di recinzioni improprie, al fine di una loro migliore integrazione visiva nel contesto paesistico.

Art. 6 Habitat comunitari

Definizione e descrizione: nel SIC Altopiano di Cariadeghe gli habitat di interesse comunitario individuati ai sensi dell'allegato I della Direttiva 92/43/CEE, sono i seguenti :

- 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee);
- 6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*);
- 91L0 Carpineti illirici *Erythronio-Carpinion*;
- 8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico.

Finalità ed indirizzi: le forme di gestione e le attività che verranno svolte all'interno di tali aree dovranno garantire la totale conservazione naturalistica ed ecologica degli ecosistemi.

Prescrizioni:

- 1) gli interventi, le attività e le pianificazioni relative agli ambiti interni ed esterni al SIC devono garantire la conservazione, qualitativa e quantitativa, in uno stato soddisfacente, degli habitat individuati dall'ente gestore;
- 2) la gestione e le modalità di intervento su ciascun habitat, dovranno essere conformi a quanto individuato dettagliatamente nelle Strategie gestionali elaborate al Capitolo 4 del presente Piano di gestione, per ciascun habitat;
- 3) per la gestione, la tutela e la valutazione dell'incidenza di interventi e piani sugli habitat, l'ente gestore si riserva la facoltà di tenere in considerazione, oltre ai dati ufficiali contenuti nel presente piano e nel formulario standard del sito, anche dei risultati di monitoraggi e indagini ulteriori di cui potrà disporre nel corso di validità del presente piano, così pure di nuovi habitat che dovessero essere individuati.

Art. 7 Specie di flora e fauna di interesse comunitario

Definizione e descrizione: si tratta delle specie di flora e fauna di interesse comunitario di cui all'allegato II della Direttiva 92/43/CEE, e all'Allegato I della Direttiva 79/409/CEE, elencate nel Formulario Standard descrittivo del SIC, allegato al presente piano (Allegato A).

Finalità ed indirizzi: la presenza di tali specie nel territorio dell'Altopiano di Cariadeghe ha determinato l'istituzione del Sito di Importanza Comunitaria. La gestione delle stesse è finalizzato alla conservazione in uno stato soddisfacente tanto delle specie stesse quanto dei relativi habitat di distribuzione, alimentazione e riproduzione.

Prescrizioni:

- 1) gli interventi, le attività e le pianificazioni relative agli ambiti interni ed esterni al SIC devono garantire la conservazione, qualitativa e quantitativa, dei popolamenti delle specie e dei relativi habitat di distribuzione nelle diverse fasi del ciclo biologico;
- 2) la gestione delle specie di interesse comunitario e le modalità di intervento sugli habitat, in funzione della tutela delle specie stesse, dovranno essere conformi a quanto individuato dettagliatamente nelle Strategie gestionali elaborate al Capitolo 4 del presente Piano di gestione, per ciascuna specie o gruppo di specie;
- 3) per la gestione, la tutela e la valutazione dell'incidenza di interventi e piani sulle popolazioni delle specie presenti e sui relativi habitat, l'ente gestore si riserva la facoltà di

tenere in considerazione, oltre ai dati ufficiali contenuti nel presente piano e nel formulario standard del sito, anche dei risultati di monitoraggi e indagini ulteriori di cui potrà disporre nel corso di validità del presente piano, così pure di nuove specie di flora e fauna che dovessero essere rinvenute.

Art. 8 Zona Esterna di protezione comunale

Definizione e descrizione: tali aree costituiscono l'elemento di raccordo tra l'ambito tutelato del SIC ed il più vasto territorio agricolo del Comune di Serle. Sono aree immediatamente esterne al SIC ma largamente integrate all'insieme naturalistico e paesaggistico salvaguardato.

Finalità ed indirizzi: tali aree svolgono un'importante funzione di filtro tra un territorio di grande rilevanza naturalistica ma anche di grande vulnerabilità ecologica ed un territorio esterno, maggiormente sottoposto a presenze e pressioni antropiche.

Prescrizioni: tali aree di competenza comunale, recepite nella strumentazione urbanistica vigente, hanno una specifica disciplina che garantisce il rispetto dei caratteri dell'ambiente naturale ed agricolo.

Per tali aree, di competenza comunale, l'ente gestore del SIC potrà esprimere pareri consultivi in merito ad attività di trasformazione, autonomamente regolamentate dall'amministrazione comunale di Serle.

Spetterà all'ente gestore valutare la necessità di sottoporre a valutazione d'incidenza eventuali progetti o piani che, pur esterni al SIC, si reputi possano avere incidenza sulla conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario presenti nel sito.

Per quanto riguarda il nucleo di Valpiana, eventuali nuove costruzioni dovranno ricercare un rapporto di coerenza progettuale con le preesistenze più significative, in modo da produrre un'immagine compatta e stilisticamente omogenea anziché dispersa e frammentata.